

STATUTO

del Comitato “Ambiente Partecipazione Futuro”

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, il Comitato denominato "Ambiente Partecipazione Futuro", di seguito nominato per brevità "Comitato".

Il Comitato è disciplinato dal presente statuto, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali.

Art. 2 FINALITA'

Il Comitato non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità:

- svolgere ogni attività culturale, politica, sociale al fine di contribuire alla realizzazione del programma amministrativo presentato in occasione delle elezioni amministrative di Bergamo del 26 maggio 2019 e di quanto contenuto nel documento "Una Città per Tutte e per Tutti";
- supportare l'azione amministrativa del Consigliere Comunale eletto nella lista presentata alle elezioni amministrative di Bergamo il 26 maggio 2019 e di quanti, espressione del Comitato, ricoprono incarichi in società e fondazioni partecipate dal Comune di Bergamo;
- promuovere la partecipazione alla vita politica e sociale della città e dell'area "metropolitana".

Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato potrà organizzare attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, raccolte pubbliche di fondi, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere ritenuto utile, nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3 COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Sono ammesse come soci le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi del Comitato.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che hanno costituito il Comitato sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che, iscritti, aderiscono alle azioni in genere del Comitato. L'iscrizione al Comitato è intrasmissibile.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita del Comitato; a proporsi come candidato alle cariche;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dal Comitato.

La domanda di iscrizione al Comitato è convalidata dalla firma di un componente del Coordinamento su modulo predisposto e viene approvata dalla prima riunione utile del coordinamento. L'elenco dei soci del Comitato è unico, numerato progressivamente, conservato e aggiornato in copia cartacea e/o telematica, a cura del Segretario.

La qualifica di socio si perde per decesso o dimissioni.

Art. 4 SEDE

Il Comitato ha sede in Bergamo, in via Borgo Palazzo n°8.

La sede del Comitato può essere cambiata, con apposita delibera del Coordinamento.

Art. 5 ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato:

- l'assemblea dei soci;
- il coordinamento;
- il presidente del Comitato.

Art. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il luogo di confronto e discussione su tutti i temi che rientrano nelle finalità del Comitato.

Elabora le attività del Comitato e le sue strategie.

Elegge il Coordinamento.

Delibera sul bilancio economico predisposto dal Coordinamento, sugli indirizzi e direttive generali del Comitato.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Comitato, in sua assenza da vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un presidente dell'Assemblea tra i presenti. In assenza del segretario del Comitato, il presidente dell'Assemblea provvede a nominarne temporaneamente uno.

Il processo verbale delle trattazioni dell'Assemblea deve essere redatto e deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

I soci sono convocati in Assemblea dal presidente almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio economico dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta per via telematica a ciascun socio almeno otto giorni prima della data prefissata; viene contestualmente inviato l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita con la sola presenza dei soci convenuti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Art. 7 COORDINAMENTO

E' l'organo di direzione e gestione operativa del Comitato.

Agisce al fine di perseguire le finalità del Comitato, di realizzare gli impegni e le obbligazioni assunte, di rendere efficaci le decisioni programmatiche e strategiche deliberate dall'Assemblea.

I suoi componenti sono nominati dall'Assemblea, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Coordinamento è composto da un minimo di tre sino ad un massimo di nove membri scelti tra i soci. Il numero dei componenti è deciso dall'Assemblea all'atto dell'elezione.

Il Coordinamento nomina al suo interno un presidente, un vice presidente, un tesoriere e un segretario.

Il Coordinamento viene convocato mediante comunicazione scritta per via telematica contenente l'ordine del giorno, a cura del presidente, è valido qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il primo Coordinamento viene nominato in sede di costituzione del Comitato. Il rinnovo del Coordinamento avviene in sede di approvazione del bilancio economico relativo al primo esercizio. Qualora venga meno un suo componente, il Coordinamento provvede, alla prima riunione, alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Coordinamento si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio economico.

Ai suoi componenti non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Sono membri di diritto, oltre a quelli eletti, il Consigliere comunale e quanti, espressione del Comitato, ricoprono incarichi in società e fondazioni partecipate dal Comune di Bergamo.

Art. 8 PRESIDENTE

Il presidente ha funzione di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare e presiedere il Coordinamento e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento e sorvegliare il buon andamento del Comitato, verificare il rispetto dello Statuto. In caso di mancanza o altro impedimento temporale del presidente, ne fa le veci il vice presidente.

Art. 9 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- contributi volontari dei soci;
- contributi volontari di enti pubblici e privati;
- contributi volontari di simpatizzanti o sostenitori delle singole iniziative;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 10 ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Coordinamento procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11 DURATA

Il Comitato avrà durata sino al termine dell'attuale periodo amministrativo del comune di Bergamo. Il Comitato potrà, previa delibera dei soci, essere prorogato per i successivi periodi amministrativi.

Art. 12 UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art. 13 SCIoglimento

In caso di scioglimento del Comitato, l'Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo e provvede alla nomina di un liquidatore che cura la devoluzione degli utili ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.